



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Via Monticelli – 84131 Fuorni SALERNO
C. M.samm33800d - C.F. 95156800658
email:samm33800d@istruzione.it - Pec:samm33800d@pec.istruzione.it

PRE-INTESA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L'anno 2016, il mese di marzo, il giorno 03, alle ore 8,30 in Salerno, presso il CPIA di Salerno con sede in via Monticelli n° 1, in sede di contrattazione integrativa dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 27 novembre 2007 e successive modificazioni e/o integrazioni, si sono incontrati:

- ✓ per la parte pubblica la Prof.ssa Ornella Pellegrino in qualità di Dirigente Scolastico;
- ✓ la R.S.A. rappresentata da:

Prof. COSENTINO Giuseppe - CISL;

Prof.ssa CORRADINO Maria Elisabetta - SNALS;

PREMESSO

che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività e che le parti contraenti si impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti, che il decreto legislativo 1 agosto 2011 n° 141 ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n° 15 (11G0183), infatti l'art. 5, intitolato "*interpretazione autentica dell'art. 65 del D. L.vo 27 ottobre 2009 n° 150*" recita:

1. l'art. 65 commi 1, 2 e 4 specifica che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto;
2. l'art. 65 comma 5 chiarisce che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli artt. 41 dal comma da 1 al 4, 46 dal comma 3 al 7 e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, come modificati rispettivamente dagli artt. 56, 58 e 59 comma 1 del citato decreto legislativo 150 del 2009, nonché quella dell'art. 66 comma 3.

La norma sopra citata tende a chiarire il contenuto dell'art. 5 del D. L.vo 165/2001, finora oggetto di numerose controversie giurisprudenziali, i cui esiti hanno contribuito ad alimentare confusione e smarrimento, in relazione alle materie che attengono all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del personale.

Pertanto, si possono così sintetizzare le nuove relazioni sindacali, previste all'art. 6 del CCNL/SCUOLA del 29.11.2007:

Informazione preventiva

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione di servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
- h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività, modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

- i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate ed ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
- j) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

Contrattazione integrativa

- a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000;
- b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) criteri per la ripartizione del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del decreto legislativo 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

Informativa successiva

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

SI STIPULA

PARTE PRIMA: disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1) Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra l'istituzione scolastica di seguito denominata "scuola" e la R.S.A. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce sulla base di quanto previsto dal CCNL/SCUOLA 27 novembre 2007 e successive modificazioni;
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'Intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili;
- 3) Il Presente Protocollo d'Intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo della scuola in materia;
- 4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali;
- 5) Il presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, secondo quanto stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003, dal D. L.vo 29/1993, dal D. L.vo 297/1994, dal D. L.vo 396/1997, dal D. L.vo 80/1998 e dalla legge 300/1970;
- 6) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente;
- 7) Dopo la sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvederà all'affissione di copia integrale del presente Protocollo d'Intesa nella bacheca sindacale della scuola on line.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, le parti, di cui al precedente articolo 1 comma 1, s'incontrano entro cinque giorni



dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola;

2) Allo scopo di cui al presente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti;

3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 - Contrattazione Integrativa Scuola

1) La contrattazione integrativa a livello scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti;

2) Argomento di contrattazione integrativa scuola sono le materie indicate nella premessa del presente Contratto Integrativo.

Art. 4 - Programmazione degli incontri

1) Entro il 15 ottobre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, la R.S.A. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente protocollo, concordano un calendario di incontri allo scopo di predisporre, in tempo utile, la contrattazione integrativa sulle materie previste dall'art. 6 del CCNL 24 luglio 2003 e successive integrazioni e modifiche;

2) Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della R. S. A., almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa;

3) Il Dirigente Scolastico può essere assistito, durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti di collaborazione: tali assistenti non hanno comunque diritto alla parola;

4) Al termine degli incontri viene redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, in caso di disaccordo, dovranno essere riportate le diverse posizioni;

5) Per l'a.s. 2015/2016, si concorda il seguente calendario di massima sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007 concernenti le relazioni sindacali dell'istituzione scolastica:

- modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA, in rapporto al POF;
- criteri adottati per la formazione delle classi;
- modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
- criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo;
- attività e progetti retribuiti con il fondo o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
- criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- misura dei compensi da corrispondere al personale docente, per le attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico,
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
- determinazione degli organici di diritto.

PARTE SECONDA: relazioni sindacali

Art. 5 - Assemblee di scuola

- 1) Secondo quanto previsto dall'art. 8 del contratto vigente, nel caso di assemblee in orario di servizio la durata massima è di due ore;
- 2) Fermo restando il contenuto dell'art. 8 del Contratto vigente, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio che fuori orario, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. L.vo 29/1993 e successive modificazioni, sia dalla R.S.A. della scuola;
- 3) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni diversi;
- 4) Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che al di fuori del servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale della scuola;
- 5) Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne;
- 6) Secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente Contratto, le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.A., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali (comma 9);
- 7) In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di 1 assistente ed 1 collaboratore scolastico riducendo al minimo gli spazi utilizzati;
- 8) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.


Art. 6 – Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e la R.S.A. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art. 8 del vigente Contratto, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni, per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art. 6 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e successive modifiche;
2. I permessi sindacali, di cui al comma precedente, possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 viene comunicato formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni e dalla R.S.A. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun adempimento, per assentarsi;
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi richiede un preavviso di almeno tre giorni, costituendo un diritto sindacale;
4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali, che hanno diritto a fruire di detti permessi ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. 5.9.1998 n° 150 e della C. M. 121 del 18.04.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni degli stessi elenchi nominativi. No è necessaria



alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.A. in quanto già disponibili agli atti della scuola;

5. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Territoriali, salve diverse disposizioni del MIUR;
6. I permessi spettanti alla R.S.A., saranno divisi equamente tra i componenti. Per il corrente anno scolastico il monte-ore è di ore 22, pari ad una quota pro-capite di ore 11. Le parti, previo accordo, potranno cedersi le rispettive quote;
7. Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Art. 7 – Patrocinio ed accesso agli atti

- 
- 1) La R.S.A./R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 24 luglio 2013 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del vigente CCNL Scuola;
 - 2) Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda;
 - 3) Il rilascio di copie degli atti personali, avviene di norma, entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa;
 - 4) La richiesta di accesso agli atti, di cui ai commi precedenti, può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta all'Amministrazione Scolastica;
 - 5) Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previo formale delega scritta, da un Sindacato o da un istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai componenti organi dell'Amministrazione scolastica.

Art. 8 – Agibilità sindacale all'interno della scuola

- 
1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.A. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.A. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali;
 2. Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.A. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo, è consentito di comunicare con il Personale per motivi di carattere sindacale;
 3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la R.S.A. e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici di dotazione;
 4. Nella sede della scuola, alla R.S.A. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. L.vo 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge 300/70. Inoltre, è consentito l'uso di un'aula, per eventuali piccole riunioni;
 5. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente, sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione ovvero sul sito web d'istituto;
 6. La R.S.A. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo hanno diritto di affiggere nella bacheca materiale di interesse sindacale e
- 

del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico;

7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.A.;
8. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola, alle lavoratrici madri e ai lavoratori, è consentito raccogliere contributi e svolgere attività di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge 300/70.

Art. 9 – Documentazione

1. I prospetti riepilogativi del fondo dell'istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi, vengono messi a disposizione, dietro esplicita richiesta, delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29 settembre 2007 e della R.S.A. della scuola;
2. Il personale interessato può chiederne l'accesso con semplice richiesta verbale.

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite posta elettronica.

Art. 11 – Contingente ATA in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 24.07.2003 e successive modifiche, i contingenti minimi di personale educativo ed ATA in servizio in caso di sciopero, sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica;
2. Secondo quanto definito dalla legge 146/1990 e 83/2000, e l'accordo integrativo nazionale del 08.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del personale ATA, il servizio deve essere garantito in presenza di particolari e specifiche situazioni come per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, esami di licenza media, scrutini, ecc... : dal DSGA, n° 1 assistente amministrativo ed 1 collaboratore scolastico;
3. I criteri di cui sopra dovranno essere gestiti tenuto conto della volontarietà dei lavoratori e, in subordine, del criterio di rotazione tra loro;
4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate nel comma precedente, nessun atto autoritario potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti, senza un apposito accordo con la R.S.A. o le OO.SS. Provinciali firmatarie degli ultimi CCNL;
5. I dipendenti precettati per l'espletamento dei servizi minimi sono esonerati dallo sciopero e devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali;
6. Qualora l'intero corpo docenti aderisse allo sciopero, le lezioni non saranno assicurate, poiché lo svolgimento delle lezioni non costituisce servizio minimo da garantire;
7. Qualora lo sciopero interessi solo una parte dei docenti, con conseguente riduzione del servizio scolastico, è necessario che ci sia almeno un collaboratore scolastico.

Art. 12 – Individuazione del personale obbligato

1. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi, almeno 5 giorni prima;
2. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso in forma scritta,

successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

PARTE TERZA: attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13–Servizio di protezione e prevenzione (SPP)

Il servizio di protezione e prevenzione è formato da:

- 1) D.S. i cui obblighi sono disciplinati dall'art. 4 del D. L. 626/94;
- 2) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Prof.ssa PELLEGRINO Ornella;
- 3) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: COSENTINO Giuseppe, designato nell'ambito della R.S.A.;
Al R.L.S., oltre a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, a cui si rimanda, ha diritto a permessi pari a 40 ore annue, autonomamente gestiti, inoltre deve essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio e sull'organizzazione della formazione inerente la sicurezza;
- 4) Gli addetti al 1° soccorso, sono nominati dal D.S., che deve individuare tali figure tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate previa consultazione della R.L.S., e sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di pronto soccorso e comunque, della gestione dell'emergenza. Per l'assunzione di responsabilità connessa allo svolgimento di uno degli incarichi suddetti, viene corrisposta un'indennità forfettaria rientrante nel fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza;
- 5) I lavoratori (art. 5 del D. L.vo 626/94) devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza. La segnalazione va fatta al Dirigente Scolastico.

Hanno diritto a partecipare a corsi di formazione sulla prevenzione e tutela della salute tutti i dipendenti per una durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite.

Art. 14–Servizio di protezione e prevenzione (SPP)

Tutte le attività saranno finanziate dall'apposito fondo e da quanto previsto a carico del FIS.

Art. 15 – Rimozione dei fattori di rischio

Il D. S., per la rimozione dei fattori di rischio, deve prioritariamente attivare l'ente proprietario del locale.

Nell'ordinaria manutenzione, va data priorità ed attenzione ai seguenti interventi:

1. laboratori;
2. aule speciali;
3. vetri;
4. etc.....

Altresì va disciplinato ed informato il personale che utilizza i videoterminali.

Art. 16 – Formazione

L'orario di partecipazione agli interventi di formazione è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e per il relativo compenso, si attinge al fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza, fino al completamento dello stesso.

Art. 17 – Assemblee

Il R.L.S. nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblea dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici, riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Tali ore sono aggiunte a quanto previsto per le assemblee sindacali.

Art. 18 – Strumenti per l'espletamento delle funzioni R.L.S.

Il R.L.S. è autorizzato ad utilizzare locali e strumenti della scuola con le stesse modalità previste per i componenti R.S.A..

PARTE QUARTA: criteri di ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D. L.vo 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari

Considerata l'entità del fondo d'Istituto;

Ritenuto che nell'Istituto possano essere conseguiti risultati di qualità, efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio, attraverso un'organizzazione del lavoro fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali;

Stabilito che il trattamento economico accessorio debba essere collegato alla:

- a) produttività individuale;
- b) effettivo svolgimento di attività disagiate;

VIENE CONCORDATO

Art. 19 – Intensificazione delle prestazioni ATA

L'intensificazione di lavoro connessa alla sostituzione di colleghi assenti sarà regolamentata nel seguente modo:

1. in caso di assenza per malattia di un assistente amministrativo, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di un compenso aggiuntivo, sul capitolo dell'intensificazione e maggiore impegno lavorativo;
2. in caso di assenza per malattia di un collaboratore scolastico, lo stesso sarà sostituito da altro collaboratore in servizio presso la rispettiva sede centrale o associata.

La presenza effettiva di servizio, nel corso dell'intero anno scolastico, tranne il periodo di ferie, inciderà in maniera proporzionale sulla ripartizione del suddetto compenso, prelevato dal fondo dell'istituzione scolastica. In ogni caso, non avrà accesso a tale compenso aggiuntivo, il personale che totalizzerà un numero di assenze superiore alla metà, e precisamente di 140 giorni.

Ai fini del calcolo della retribuzione dell'intensificazione, saranno utilizzati, come parametro di riferimento, il servizio effettivo superiore ai 140 giorni.

Dopo l'individuazione del personale avente diritto all'intensificazione, sarà calcolato il rispettivo coefficiente.

Ogni giorno di presenza avrà i seguenti coefficienti:

- 1,00 per chi non ha incarichi specifici art. 7;
- 0,80 per i destinatari della prima posizione economica art. 7, incarichi specifici equivalenti o attività legate ad eventuali progetti.

Per eventuali interventi straordinari, che non rientrano nel proprio ordine di servizio, gli stessi saranno retribuiti con una quota che concorre alla determinazione del maggior impegno se svolti in orario di servizio e con ore di straordinario se svolti oltre il proprio orario di lavoro.

Fermo restando la procedibilità amministrativo-disciplinare, saranno considerati come giorni di assenza (da uno a cinque) ai fini del calcolo dell'intensificazione, eventuali

rifiuti a prestazioni, senza alcuna valida motivazione.

In casi particolari (apertura straordinaria dei locali, manifestazioni, incontri e convegni, ecc....) è necessario concordare con il personale interessato, le ore eccedenti l'orario di lavoro.

Tale gestione del personale presuppone un'adeguata ed uniforme distribuzione delle intensificazioni che si dovessero presentare.

Le risorse presenti in questa voce saranno divise in due capitoli distinti e precisamente:

- ✓ presenza;
- ✓ risultati raggiunti.

Art. 20 – Chiusure durante l'anno scolastico

I giorni di chiusura durante l'anno scolastico saranno:

- tutti i sabato;
- tutti i prefestivi;
- i seguenti giorni:
 - ✓ 02 novembre 2015,
 - ✓ 09 febbraio 2016.

Art. 21 – Ferie e festività soppresse

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A., che garantisce l'equa distribuzione per il puntuale funzionamento degli uffici.

Le richieste, per il periodo estivo, devono essere presentate entro il 30 aprile, permettendo di predisporre il piano delle ferie secondo i seguenti elementi:

1. nel periodo compreso tra la fine degli esami ed il 31 agosto, escluso il periodo interessato dalle attività di recupero, il funzionamento delle rispettive sedi sarà garantito con la presenza di uno del personale ATA che sia assistente amministrativo o collaboratore scolastico;
2. nel caso in cui debbano coincidere le richieste, sarà adottato il criterio della rotazione annuale;
3. le ferie del personale non di ruolo dovranno essere fruito durante il periodo contrattuale, entro il 30 giugno o il 31 agosto dell'anno scolastico;
4. le eventuali ferie non fruito per il personale di ruolo, nell'anno scolastico in corso, potranno essere fruito possibilmente nell'anno scolastico successivo durante le interruzioni delle attività didattiche e per non più di cinque giorni durante le stesse, entro il 30 aprile come previsto dalle norme in vigore.

Art. 22 – Attribuzione incarichi specifici

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi specifici, fermo restando quelli già percepiti, saranno così attribuiti:

QUALIFICA	COGNOME	NOME	POS. RETR. DAL TESORO	POS. RETR. DALLA SCUOLA
Ass. Amm. T.I.	BOTTA	Antonio	2 ^a posizione econ.	
Ass. Amm. T.I.	DI LORENZO	Patrizia	art. 7	
Ass. Amm. T.I.	CARRAFIELLO	Tommaso		Incarico spec.
Ass. Amm. T.I.	COSONI	Gelsomina		Incarico spec.
Ass. Amm. T.I.	DE VAI	Claudio		Incarico spec.
Ass. Amm. T.D.	PARADISO	Giuseppina		Incarico spec.
Coll. Scol. T. I.	ALFANO	Ciro	art. 7	
Coll. Scol. T. I.	BOTTA	Salvatore	-----	
Coll. Scol. T. I.	CALIFANO	Antonio	-----	
Coll. Scol. T. I.	GLIELMI	Sandra	-----	
Coll. Scol. T. I.	VACCARO	Mario	-----	

Lo stesso incarico specifico sarà di un valore compatibile con le risorse finanziarie stanziare nel M.O.F. anno scolastico 2015/2016.

Art. 23 – Definizione del fondo dell'istituzione

Il fondo dell'istituzione è costituito da tutti i finanziamenti che perverranno, per effetto di disposizioni contrattuali, di accordi, di leggi o di finanziamenti specifici di Enti, Associazioni e/o Privati e, più specificamente dal finanziamento MOF (art. 88 CCNL), non avendo avanzi di altri esercizi (nuova Istituzione Scolastica).

Art. 24 – Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e ad ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo, stimata e potenzialmente nelle disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata, per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso.
2. Le risorse finanziarie, riferite al fondo d'istituto e non specificatamente finalizzate, verranno utilizzate con la seguente priorità:
 - a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese le attività di formazione in servizio, attività aggiuntive per il personale ATA alle quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento del fondo previsto dal CCNL;
 - b) retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum di ordinamento;
 - c) retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum di ordinamento. In via preventiva la ripartizione delle disponibilità non finalizzate tra il personale docente ed ATA, in relazione alla consistenza numerica delle diverse componenti, **e pari al 67%** per il personale docente e il 30% per il personale ATA (con un margine di oscillazione non superiore al 5%).
3. I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum di ordinamento saranno realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a determinate classi di concorso se no deliberato dal collegio dei docenti e/o da specifici progetti.
5. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex legge 440/1997, per progetti finanziati da EE. LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra risorsa, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, fermo restando la loro destinazione, verranno utilizzati, previa indicazione da parte del collegio dei docenti in attività con le seguenti priorità:
 - a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i suddetti finanziamenti;
 - c) retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a

personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste;

- d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni alla scuola sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della Scuola Statale, ai Docenti Universitari e a Dirigenti di settori produttivi e/o finanziari.

6. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

- a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
- b) in modo analitico, cioè computando le ore prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola, la cui compilazione avverrà di volta in volta al termine stesso di ogni attività.

Art. 25 – Flessibilità personale ATA

1. La flessibilità dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio;
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro, anticipare l'orario d'uscita o di avvalersi di entrambi le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di tre ore, di complemento dell'orario settimanale;
3. Qualora le unità di personale richiedente, siano quantitativamente superiori alla necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Art. 26 – Ripartizione del Fondo dell'Istituzione

Il fondo dell'istituzione è finalizzato all'attuazione del P.O.F. e, pertanto, è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico che svolgono attività e progetti diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal CCNL.

Il budget stimato per l'anno scolastico 2015/2016 viene così ripartito:

PROPOSTA	Lordo dipendente
Budget FIS 2015/2016	€ 25.094,97
Funzioni strumentali	€ 5.123,55
Ore eccedenti	€ 1.470,05
Incarichi specifici ATA	€ 1.105,50
Totale complessivo Mof a. s. 2015/2016	€ 32.794,07

Ripartizione FIS A.S. 2015/2016	€ 25.094,97
Indennità di Direzione Dsga e sostituto (AII. A)	€ 2.583,83
Importo disponibile per la contrattazione (AII.B)	€ 22.511,14

Ripartizione FIS a.s. 2015-16 in percentuale:	
Aliquota da ripartire al personale Docente 67%	€ 15.082,46
Aliquota da ripartire al personale ATA 30%	€ 6.753,34
Fonde di riserva 3%	675,33
Totale 100%	€22.511,13
FUNZIONI STRUMENTALI	
Area 1 2 docenti	€ 512,00 € 512,00
Area 2 2 docenti	€ 512,00 € 512,00
Area 3 2 docenti	€ 512,00 € 515,55
Area 4	€ 1.024,00
Area 5	€ 1.024,00
TOTALE	€ 5.123,55
ORE ECCEDENTI	
Ore eccedenti a. s. 2015/2016 pari ad ore 53	€ 1.470,05
TOTALE	€ 1.470,05
INCARICHI SPECIFICI ATA	
Ass/te Amm/vo	€ 280,50
Ass/te Amm/vo	€ 275,00
Ass/te Amm/vo	€ 275,00
Ass/te Amm/vo	€ 275,00
TOTALE	€ 1.105,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Personale Docente (All. C):

Descrizione	Attività	Ore	Quota oraria	Totale
1° collaboratore	non insegn.	95	17,50	€1.662,50
2° collaboratore	non insegn.	42	17,50	€ 735,00
Referente Mercato San Severino	non insegn.	40	17,50	€ 700,00
Referente Vallo della Lucania	non insegn.	40	17,50	€ 700,00
Referente Eboli	non insegn.	40	17,50	€ 700,00
Referente Nocera Inferiore	non insegn.	40	17,50	€ 700,00
Referente Salerno	non insegn.	40	17,50	€ 700,00
Tutor neo-assunti Mercato San Severino	non insegn.	10	17,50	€ 175,00
Tutor neo-assunti Vallo della Lucania	non insegn.	10	17,50	€ 175,00
Commissione PTOF e PDM	non insegn.	25	17,50	€ 437,50
Commissione progetti	non insegn.	60	17,50	€ 1.050,00

Coordinatori di classe	non insegn	140	17,50	€ 2.450,00
RSPP	non insegn	40	17,50	€ 700,00
Progetti POF	Insegn.	119	35,00	€ 4.165,00
			Residuo	€ 32,46
TOTALE				€ 15.082,46

Personale ATA (All. C):

descrizione attività		Unità	Ore	Quota oraria	Totale orario	Totale lordo dipendente
Intensificazione maggiore impegno	A.A.	6	46	€ 14,50	276	€ 4.002,00
Intensificazione maggiore impegno	C.S.	6	16	€ 12,50	96	€ 1.200,00
sost. Coll. Mercato San Severino	C.S.	1	12	€ 12,50	12	€ 150,00
sost. Coll. Vallo della Lucania	C.S.	1	12	€ 12,50	12	€ 150,00
sost. Coll. Eboli	C.S.	1	12	€ 12,50	12	€ 150,00
sost. Coll. Nocera Inferiore	C.S.	1	12	€ 12,50	12	€ 150,00
sost. Coll. Salerno	C.S.	1	12	€ 12,50	12	€ 150,00
Altre attività *	A.A.	1	55	€ 14,50	55	€ 797,50

TOTALE € 6.749,50

*Altre attività, a cura dell'A.A. in servizio presso la sede amministrativa, consistono in Assistenza e redazione PTOF, Elaborazione e redazione verbali commissario straordinario; Gare ed acquisti - predisposizione materiale ed atti; Collaborazione e coordinamento progetti POF con predisposizione materiale; Collaborazione ed invio materiali sito web; Coordinamento dati test Prefettura ed invii. Coordinamento e collazione atti e materiale delle sedi associate.

Art. 27 – Attività aggiuntive di non insegnamento

Costituiscono attività aggiuntive di non insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL:

- ✓ la partecipazione ad eventuali commissioni, dipartimenti, cioè tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio docenti;
- ✓ lo svolgimento delle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF (referenti, delegati, ecc.);
- ✓ le ore di partecipazione al collegio e ai consigli di classe, ricevimento generale genitori, tutori, ecc., che vadano oltre il limite previsto delle 40 ore;
- ✓ il pagamento delle ore di formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio;
- ✓ la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal POF (ASL, EE.LL., ecc.);
- ✓ la partecipazione ad altri incontri previsti dal POF (aziende organizzatrici e/o finanziatrici di progetti generali, ecc.).

Art. 28 – Funzioni strumentali (art. 30 CCNL)

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicitare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico;
2. Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti, valutata la disponibilità finanziaria e i carichi di lavoro specifici per la singola funzione, convengono di corrispondere n° 5 funzioni di cui tre divise tra due docenti.

Art. 29 – Variazioni della situazione

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti

rispetti a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria, per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa previsti, utilizzando in modo inverso le eventuali priorità stabilite.

Art. 30 – Informazione successiva e verifica

L'informazione successiva, relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e/o con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto, sarà fornita mediante progetti riepilogativi dei fondi stessi. Saranno altresì messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'esercizio, completo di relazione e prospetto di eventuali economie.

Art. 31 – Modalità di assegnazione

L'affidamento di incarichi, attività aggiuntive e funzioni miste di cui al presente articolo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati, indicando ove possibile, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo spettante.

Art. 32 – Individuazione del personale

Tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze richieste, il Dirigente individua il personale cui assegnare le attività aggiuntive sulla base dei titoli posseduti e delle disponibilità espresse da parte del personale, sentito il DSGA per il personale ATA, ed il collegio dei Docenti per il personale docente.

Per quanto riguarda l'intervento di sostegno e/o recupero, il D.S. individuerà i docenti da utilizzare in base alle modalità specificate dal collegio dei docenti e precisamente:

- 1) Docente della classe,
- 2) Docente di classe parallela,
- 3) In modo inversamente proporzionale ad altre attività, oltre l'orario d'obbligo,
- 4) In caso di parità si farà riferimento alla graduatoria d'Istituto, per la mobilità professionale.

Agli interessati sarà data comunicazione scritta contenente le attività aggiuntive da svolgere, il monte ore previsto ed il compenso lordo spettante.

Copia sintetica di tale comunicazione dovrà essere fornita alle R.S.A. ed ai delegati delle OO. SS..

Art. 33 – Criteri di retribuzione

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo, in base al compenso orario definito dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al CCNL.

Al termine dell'anno scolastico effettuata una valutazione dell'attività svolta, sulla base di una relazione presentata dal referente la Commissione nell'ambito della valutazione finale del POF.

Il compenso per le attività aggiuntive viene erogato sulla base delle ore effettivamente prestate, ove ciò non dovesse essere possibile si farà ricorso a compensi forfettari, su una base oraria di riferimento.

Per le attività di insegnamento occorre specificare la durata, in ore del corso, la data e l'orario in cui si intende svolgere. I registri debitamente compilati in ogni parte devono essere consegnati subito dopo l'effettuazione dei corsi, insieme ad una relazione finale che, brevemente, illustri gli obiettivi raggiunti.

Per tutte quelle attività che richiedono esclusivamente la presenza a scuola (disponibilità, intensificazione dell'attività lavorativa), in compenso previsto sarà corrisposto in maniera proporzionale ai giorni di lavoro effettivamente prestati, nel periodo interessato.

Per il personale ATA, la quota oraria aggiuntiva può essere sostituita, a richiesta, da riposi compensativi.

In seguito all'adozione del Piano da parte del Commissario Straordinario, il Dirigente formalizzerà gli incarichi con atti individuali. Di tale attribuzione sarà fornita informazione successiva alla R. S. A..

E' previsto un aggiornamento del piano entro la fine del primo quadrimestre (fine gennaio), per meglio adeguarlo alle effettive esigenze, ed a consuntivo entro il mese di giugno sulla base del quale erogare i compensi.

Il pagamento dei compensi sarà predisposto entro il 31 luglio a condizione che la situazione di cassa lo consenta.

Salerno, 2016

Delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Pellegrino



Delegazione di parte Sindacale

R. S. A.

R. S. A.

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

SNALS _____

GILDA _____